

COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

Oggetto	3
Definizioni	3
PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI	5
1. Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti	6
2. Individuazione delle modifiche	6
3. Struttura definitiva delle aree di mercato del capoluogo	7
4. Ricognizione delle aree nuovo mercato località Settimo	7
5. Posteggi temporanei	14
6. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante	14
PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI	15
CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’	15
Art. 1 - Esercizio dell’attività e autorizzazioni	15
Art. 2 - Autorizzazione con posteggio	16
Art. 3 - Produttori agricoli	16
Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione/concessione	16
CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	17
Art. 5 - Concessione del posteggio, durata, rinnovo, rinuncia, diniego	17
Art. 6 - Tributi per l’occupazione del posteggio	17
Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio	18
Art. 8 - Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse	18
Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi	18
CAPO III – ALTRE NORME GENERALI	19
Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori	19
Art. 11 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato	19
Art. 12 - Indirizzi generali in materia di orari	20
Art. 13 - Norme igienico-sanitarie	20
CAPO IV - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI	23
Art. 14 - Piano dei mercati	23
Art. 15 - Funzionamento del mercato	23
Art. 16 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	24
Art. 17 - Trasferimento dei mercati	25
Art. 18 - Ampliamento dei posteggi	26
Art. 19 - Posteggi liberi – Migliorie	26
Art. 20 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari	27
Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	28
Art. 22 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli	29
Art. 23 - Graduatorie di mercato e registro assenze	29
Art. 24 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	30
Art. 25 - Mercati straordinari	30

CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	31
Art. 26 - Autorizzazioni temporanee	31
CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE	31
Art. 27 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	31
Art. 28 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti	32
Art. 29 - Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante	32
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	32
Art. 30 - Disposizioni transitorie	32
Art. 31 - Sanzioni	33
Art. 32 - Rinvio a disposizioni di legge	34
Art. 33 - Abrogazione di precedenti disposizioni	34

PREMESSE

Oggetto

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche** è adottato ai sensi della Legge Regionale 06 aprile 2001 n. 10 (di seguito indicata come “LR10/01”) e dei relativi criteri applicativi di cui alla deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 (di seguito indicata come “DGR1902”), e successive modificazioni, tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come “DLgs114”) e dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come “OMS2002”); ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all’adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:
 - a) **Parte I – Determinazione delle aree dei mercati.**
 - 1) Ricognizione delle aree esistenti destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione.
 - 2) Individuazione delle modifiche dell’area del Mercato settimanale del Capoluogo.
 - 3) Struttura definitiva dell’Area del Mercato settimanale del Capoluogo.
 - 4) Ricognizione area nuovo mercato località Settimo.
 - 5) Posteggi temporanei.
 - 6) Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
 - b) **Parte II – Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati e nei posteggi isolati.**

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per **mercato**: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
 - d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
 - f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
 - g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
 - h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
 - i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno. Può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - j) per **presenze in un mercato** il numero delle volte in cui un operatore (precario) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;

- k) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- l) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- m) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione;
- n) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche, delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
- o) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- p) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- q) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- r) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- s) per **tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della L.R. 10/01;
- t) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- u) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- v) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- w) per **Ordinanza del Ministero della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 03 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di tale ordinanza si intende per:
- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
 - **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
 - **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;

- **banco temporaneo:** insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di auto trazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori:** i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti (*);
- **alimento deperibile:** qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile:** acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE I – DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI

1 – Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti

Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio attualmente viene esercitata nelle seguenti aree:

- MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO

MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO

1. Generalità

Ubicazione: Piazza San Rocco - Via Ponte e Via Madonna - Tipologia: annuale; Giornata di svolgimento: martedì.

Estremi atto di istituzione: Da ricerche archivistiche è risultato che il mercato settimanale di Pescantina fu istituito e sorse nel 1947, appena dopo la conclusione della guerra, per l'interessamento dell'Amministrazione Comunale e per il favore e l'impegno di alcuni commercianti che videro in esso un modo per rendere più viva la vita economica del paese, offrire un servizio ai cittadini e liberarli dalla sudditanza di mercati vicini antichi e molto sviluppati. Il mercato trovò la sua collocazione in Piazza San Rocco e in Via Ponte rendendo ancor più caratteristico il centro storico del paese costeggiante l'Adige ed inizialmente i posteggianti erano sette tutti commercianti residenti nel territorio comunale. Successivamente il mercato venne ampliato includendo il "lungadige", facendo così corpo unico con la zona più caratteristica del paese e piano piano assumendo così una fisionomia più simile a quella dei giorni nostri. Il più recente atto ricognitivo risulta comunque essere la deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 13.07.1989 "Esame Regolamento per la disciplina del commercio ambulante e del mercato settimanale". Successivamente con altre deliberazioni di C.C. vennero apportate varie modifiche nella struttura del mercato, finché con deliberazione di Consiglio Comunale N° 49 del 25.06.1998, in applicazione a quanto previsto dalla ex Legge 28.03.1991, n. 112, è stato approvato il nuovo "Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche", attualmente ancora vigente.

2 - Situazione attuale dello stato ricognitivo.

Con il provvedimento sopra citato è stata disciplinata la gestione del mercato settimanale del capoluogo, localizzando quale area mercatale Piazza San Rocco - Via Ponte e Via Madonna, per un totale di N° 57 posteggi.

La struttura **del mercato – stato di fatto** - risulta quindi essere la seguente:

- Superficie complessiva delle aree di mercato mq. 4.325 circa;
- Superficie complessiva posteggi mq. 1.773;
- Posteggi settore alimentare (A.) n. 19 superficie totale mq. 552
- Posteggi settore non alimentare (N.A.) n. 37 superficie totale mq. 1.197
- Posteggi produttori agricoli n. 1 superficie totale mq. 24

2 – Individuazione delle modifiche

Considerato che alcuni posteggi ubicati in Piazza San Rocco, per la loro particolare caratteristica e collocazione, non sono mai stati assegnati, né tanto meno utilizzati da operatori precari, si ritiene opportuno procedere alle seguenti modificazioni:

- a) Soppressione del posteggio N° 2 di mq. 8 – sett. A. – in quanto di dimensioni ridotte.

- b) Spostamento del posteggio N° 52 di mq. 24, destinato ai produttori agricoli al posto del posteggio N° 53 di mq. 32 – sett. N.A..
 - La nuova collocazione del posteggio N° 52 è necessaria in quanto attualmente lo stesso si trova in una posizione che ostacola l'ingresso al bar adiacente e inoltre restringe la via principale d'entrata al mercato.
- c) Spostamento del posteggio N° 53 di mq. 32 – sett. N.A. , il quale non è mai stato assegnato ad alcun operatore, in Via Ponte vicino a posteggi N° 55 e 56.
- d) Nuova rinumerazione del posteggio N° 57 (che come numero viene soppresso) e che pertanto diventa posteggio N° 2 di mq. 32 – sett. N.A..

3 – Struttura definitiva dell'area del mercato settimanale del capoluogo

1. In considerazione delle modifiche così come descritte al punto precedente, per il mercato sono approvate le seguenti distinte schede e planimetria – alleg. N° 1, alleg. N° 2, alleg. N° 3 -, allegate e parti integranti del presente piano, complete delle informazioni previste agli articoli 14 del Regolamento comunale - PARTE II - del presente Piano e precisamente:

- Superficie complessiva delle aree di mercato mq. 4.325 circa
- Posteggi settore alimentare n. 18 superficie totale mq. 544
- Posteggi settore non alimentare n. 37 superficie totale mq. 1.197
- Posteggi produttori agricoli n. 1 superficie totale mq. 24
-
- Posteggi complessivi N° 56 Superficie complessiva di vendita mq. 1.765

4 – ricognizione delle aree nuovo mercato località Settimo

INDAGINE DI MERCATO.

L'Amministrazione comunale, su sollecitazione dell'utenza interessata, ha ritenuto di dover esaminare la possibilità di istituire un nuovo mercato presso la località SETTIMO in Via A. Bertoldi.

Gli Uffici comunali preposti hanno esaminato preventivamente la fattibilità di tale possibilità verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente disciplina in materia. Allo scopo si è esaminata la presenza o meno delle seguenti condizioni:

1. proprietà dell'area;
2. andamento demografico dal 01 gennaio 1999 al 31 dicembre 2005;
3. attuale assetto commerciale delle immediate vicinanze di Via A. Bertoldi (pari ad una zona compresa in un raggio di 500 metri, misurati in linea d'aria);
4. varianti urbanistiche dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2005;
5. indagine di mercato a mezzo interviste telefoniche agli utenti ed agli operatori commerciali.

Dagli accertamenti predetti è emerso quanto segue:

- a) da una prima analisi **delle variazioni demografiche** dal 01.01.1999 (ab. 11.488) al 31.12.2005 (ab. 14.671) si riscontra che vi è stato un incremento demografico pari al 27,71% (attualmente la

popolazione residente è di 14.730 abitanti, così ripartita: Capoluogo 6.740, loc. Settimo 2.585, loc. Balconi 2.350, loc. Ospedaletto 1.434, loc. Arcè 1.006, loc. Santa Lucia 615).

- b) da una analisi delle variazioni intervenute **sull'assetto commerciale** della località Settimo in una zona compresa in un raggio di 500 metri (misurati in linea d'aria) con l'area di mercato – Via A. Bertoldi - nel corso del periodo dal 1.01.1999 al 31.12.2005, emerge che hanno aperto n. 15 nuove attività commerciali al dettaglio (di cui 7 del settore alimentare e 8 del settore non alimentare), contro la chiusura di n. 7 attività commerciali.
Conseguentemente il saldo risulta essere positivo con un incremento di 8 attività commerciali, soprattutto del settore non alimentare.

Analizzando nel dettaglio l'attuale assetto commerciale della zona suindicata emerge che sono presenti n. 26 esercizi commerciali di cui n. 20 del settore non alimentare (pari al 77%) e n. 6 del settore alimentare (pari al rimanente 23%) e n. 12 esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande.

- c) A seguito **variante generale al P.R.G.** approvata nel 1997, il piano regolatore comunale ha stabilito una capacità di insediamento teorica di circa 2.500 abitanti, stimando nel 2005 una popolazione pari a 13.800 abitanti circa.
Le volumetrie (il numero di abitanti teorico è calcolabile dividendo il volume per 150) sono state ripartite nelle frazioni nel seguente modo:

S.Lucia	9.500 mc
Arce'	nessuna
Ospedaletto	42.000 mc
Balconi	54.800 mc
Capoluogo	149.000 mc
Settimo	nessuna

La variante parziale n. 7 approvata nel 2001, ha previsto una piccola area di espansione di 7.000 mc. in località Arce', ad oggi in fase di ultimazione.

Tale incremento abitativo è stato non solo confermato dai dati riscontrati ma addirittura superato in considerazione soprattutto di mutate esigenze che hanno ridotto il fabbisogno pro-capite, in termini di volume (e quindi di superficie) dell'alloggio residenziale.

Al 31.12.2005 gli abitanti residenti a Pescantina superavano i 14.600 e considerando le aree edificabili non ancora realizzate, si può affermare che il piano regolatore, ad oggi, consente di raggiungere i 16.000 abitanti.

- d) al fine di verificare se effettivamente detta area necessita di un mercato, si sono avviate le azioni che seguono, sulla base delle indicazioni stabilite dalla vigente normativa regionale in materia:
- interviste telefoniche ai clienti del nuovo mercato, residenti nella località Settimo, per:
 - rilevazione dell'indice di gradimento all'ipotesi di nuova istituzione di un mercato;
 - individuazione delle possibili attività commerciali suddivise per specifica tipologia merceologica di cui l'utenza sente la necessità per la carenza di offerta da parte dell'attuale assetto commerciale;
 - indagine di mercato rivolta agli operatori commerciali (insistenti ad una distanza massima in linea d'aria di 500 metri) a mezzo interviste telefoniche.

Gli uffici preposti hanno realizzato l'indagine statistica intervistando telefonicamente n. 50 possibili clienti residenti nella località Settimo, nel periodo dal 01 marzo al 15 marzo 2006, così suddivisi:

Età	25/35	36/50	51/65	Oltre
Maschi	3%	5%	64%	26%
Femmine	4%	15%	71%	10%

Alle domande del questionario gli utenti hanno risposto come segue:

Trova soddisfacente l'offerta commerciale della località Settimo e zone limitrofe (500 metri)?

Si	no	non risponde
30%	40%	30%

Perché no?

Poco attrattiva	Poche attività	Prezzi alti
15%	80%	5%

Quali sono le tipologie merceologiche carenti?

Scarpe/pelletterie	20%
Abbigliamento	16%
Pesce	14%
Formaggi/salumi	10%
Frutta/verdura	10%
Arredo casa	9%
Casalinghi	8%
Stoffe	4%
Mercerie / filati	3%
Fiori/piante	3%
Produttori agricoli	3%

Su una scala da 1 (min.) a 10 (max), quanto gradirebbe che ci fosse un mercato settimanale nella località SETTIMO?

valore medio
10

E con quali tipologie merceologiche?

Abbigliamento	19%
Pesce	16%
Frutta/verdura	14%
Fiori/piante	12%
Formaggi/salumi	9%
Calzature	8%
Arredo casa	7%
Biancheria intima	6%
Casalinghi	4%
Mercerie / filati	3%
Rosticceria	2%

Con riferimento alle interviste rivolte agli operatori commerciali, sono stati intervistati complessivamente n. 20 operatori, pari al 53% delle ditte (esercizio commerciali in sede fissa e pubblici esercizi) operanti nella zona individuata, così ripartiti:

Età	25/35	36/50	51/65	Oltre
Maschi	36%	33%	31%	0%
Femmine	20%	55%	14%	11%
Commercio	Artigianato	Pubblici esercizi	Uffici	
61%	17%	12%	10%	

Alle domande del questionario gli operatori commerciali hanno risposto come segue:

Trova soddisfacente l'offerta commerciale della località Settimo e zone limitrofe (500 metri)?

si	no	non risponde
26%	44%	30%

Perché no?

Poco attrattiva	Poche attività	Prezzi alti
22%	73%	5%

Quali sono le tipologie merceologiche che potrebbero determinare benefici agli operatori commerciali della zona?

Pesce	20%
Abbigliamento	16%
Fiori/piante	15%
Formaggi/salumi	12%
Scarpe/pelletterie	10%
Casalinghi	8%
Biancheria per la casa	6%
Frutta/verdura	6%
Panificio	4%
Rosticceria	3%

Su una scala da 1 (min.) a 10 (max), quanto gradirebbe che ci fosse un mercato settimanale nella località SETTIMO?

valore medio 10

E con quali tipologie merceologiche?

Frutta/verdura	15%
Pesce	14%
Formaggi/salumi	13%
Fiori/piante	10%
Abbigliamento	9%
Biancheria intima	8%
Rosticceria	8%
Calzature	7%
Oggetti e articoli da regalo	6%
Arredo casa	5%
Casalinghi	5%

Analizzando i dati dell'indagine statistica nella loro complessità emerge il gradimento dell'ipotesi di nuovo mercato proposta e riportata dal presente provvedimento con le seguenti tipologie merceologiche:

Frutta/verdura	15%
Pesce	15%
Abbigliamento	14%
Fiori/piante	11%
Formaggi/salumi	11%
Calzature	8%
Biancheria intima	7%
Arredo casa	6%
Rosticceria	5%
Casalinghi	5%
Oggetti ed art. regalo	3%

Si ricorda che l'istituzione di un nuovo mercato introdotto con il presente piano del commercio su aree pubbliche deve essere riconosciuto con decreto dirigenziale da parte della Direzione Commercio e Mercati della Regione Veneto; tuttavia si rileva la necessità di sperimentare anticipatamente detta ipotesi allo scopo di apportare le eventuali modifiche gestionali (quali, a titolo esemplificativo: modifica tipologia merceologica, dimensioni, localizzazione, ecc.) prima dell'istanza di riconoscimento a mezzo delibera di Giunta comunale.

Detta sperimentazione è finalizzata anche a garantire all'utenza di detto mercato una maggiore offerta merceologica e a soddisfare le aspettative che si sono create con le interviste dell'indagine summenzionata, anche prima del riconoscimento del nuovo mercato istituito con il piano commerciale.

Nella fase di sperimentazione gli operatori interessati partecipano a titolo precario, senza alcun titolo di priorità fino allo scadere del quindicesimo giorno dalla data della prima pubblicazione sul BUR del riconoscimento da parte della Regione Veneto dei nuovi posteggi.

Si evidenzia che per la stesura dell'istituzione del nuovo mercato suindicato l'Amministrazione si è attenuta ai criteri individuati dalla normativa succitata e precisamente:

- a) la valutazione delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante;
- b) la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e garantire un adeguato equilibrio con gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita e le altre forme di distribuzione nel proprio territorio;
- c) l'incentivazione delle zone in via di espansione;
- d) le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale della concessione di posteggio e degli aspetti funzionali o estetici anche con riferimento ad interventi di arredo urbano;
- e) le norme in materia di requisiti igienico-sanitari, di viabilità, di pubblica sicurezza, nonché le imitazioni e i divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

L'individuazione e la determinazione delle aree di mercato sono stata realizzate tenendo conto:

1. della ricognizione delle aree interessate da posteggi per l'esercizio dell'attività di vendita in forma ambulante definita dalla deliberazione di Consiglio Comunale N° 49 del 25.06.1998 “ Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche”;

2. di tutte le analisi suindicate, con particolare riferimento alle risultanze dell'indagine di mercato.

Dalle risultanze di dette indagini emerge la seguente ipotesi di istituzione di un nuovo mercato minore, con tipologia merceologica specifica, in VIA A. BERTOLDI – Località SETTIMO – (scheda di mercato allegato N° 4).

Ubicazione:

la localizzazione del mercato ipotizzata a seguito di accertamenti inerenti la viabilità prevede una zona a forma rettangolare, che coincide con il parcheggio prospiciente l'entrata al campo giochi di Via A. Bertoldi in località Settimo. Si sviluppa in una superficie complessiva di mq 980 di cui mq 640 di concessione per posteggi e la rimanente per area destinata alla viabilità pedonale di mercato.

Periodo e orario di svolgimento:

si propone lo svolgimento di detto mercato ogni **venerdì pomeriggio** per l'intero anno solare e, come previsto dall'ordinanza sindacale in materia, l'orario di esercizio dell'attività di vendita è consentito dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nel periodo estivo (inizio ora legale) e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 nel periodo invernale (inizio ora solare); è consentito l'accesso degli operatori al proprio posteggio non prima delle ore 14,00 e non dopo le ore 15,00 nel periodo estivo e non prima delle ore 13,00 e non dopo le ore 14,00 nel periodo invernale; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato entro e non oltre le ore 21,00 e non prima delle ore 19,30 nel periodo estivo ed entro e non oltre le ore 20,00 e non prima delle ore 18,30 nel periodo invernale.

La scelta del giorno, che non è stata richiesta agli eventuali utenti nel corso dell'indagine sopra citata, è frutto di un'attenta valutazione dei seguenti aspetti:

- a) Nel giorno di martedì viene effettuato il mercato settimanale nel capoluogo del paese;
- b) Nel Comune di Bussolengo, paese confinante con Pescantina e diviso solamente dal fiume Adige, viene svolto nel giorno di giovedì mattina un importante ed attrattivo mercato;
- c) Parere favorevole espresso dai rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative nel settore del commercio ambulante, espresso in occasione di una conferenza di servizi.

Numero di posteggi, numero di concessioni:

N° 16 posteggi.

Superficie:

i posteggi sono disposti su una **superficie complessiva di 980 mq** di cui **640 mq di superficie concessa** per l'attività di vendita.

Tipologie merceologiche:

sono presenti nel mercato le seguenti tipologie merceologiche:

Categorie merceologiche ammesse (operatori commerciali)	Numero posteggi	Superficie (metri)
Ortofrutta	2	8 x 5
Altri generi alimentari escluso ortofrutta (pesce – formaggi e salumi), rosticceria/gastronomia,	3	8 x 5
TOTALE ALIMENTARI	5	

Biancheria intima ed accessori	1	8 x 5
Calzature ed accessori	1	8 x 5
Abbigliamento ed accessori	3	8 x 5
Casalinghi	1	8 x 5
Oggetti, articoli, complementi e biancheria per la casa	2	8 x 5
Altri generi non alimentari (esclusi abbigliamento e accessori – casalinghi - oggetti, articoli, complementi e biancheria per la casa)	2	8 x 5
TOTALE NON ALIMENTARI	10	
Produttori agricoli	1	8 x 5

Numero di posteggio - tipologia merceologica - dimensioni del posteggio

Posteggio n. 1	Frutta /Verdura	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 2	Alimentari - Formaggi/salumi	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 3	Frutta /Verdura	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 4	Ittico	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 5	Rosticceria/gastronomia	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 6	Produttori agricoli	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 7	Biancheria intima ed accessori	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 8	Abbigliamento ed accessori	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 9	Calzature ed accessori	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 10	Casalinghi	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 11	Abbigliamento ed accessori	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 12	Oggetti, articoli, complementi e biancheria per la casa	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 13	Abbigliamento ed accessori	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 14	Oggetti, articoli, complementi e biancheria per la casa	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 15	Altri generi non alimentari (esclusi abbigliamento e accessori – casalinghi - oggetti e biancheria per la casa)	8 X 5 = 40 mq
Posteggio n. 16	Altri generi non alimentari (esclusi abbigliamento e accessori – casalinghi - oggetti e biancheria per la casa)	8 X 5 = 40 mq

Per quanto attiene alle tipologie merceologiche, l'Amministrazione ha ritenuto di discostarsi leggermente dalle richieste emerse in sede di indagine preliminare presso gli utenti, per garantire una maggiore diversificazione dei prodotti offerti.

Servizio di precariato:

come da regolamento, si effettua un servizio precariato per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio.

Servizi:

servizi di mercato per gli operatori con mezzi attrezzati per la vendita di prodotti alimentari è disponibile l'allacciamento alla rete elettrica.

Si precisa che detta area mercatale possiede le caratteristiche che garantiscono il mantenimento di idonee condizioni igieniche come previsto dall'ordinanza 3.4.2002 del Ministero della Salute.

Si rimanda all'esame della cartografia allegata – alleg. N° 5 - per il dettaglio dei singoli posteggi.

5 – posteggi temporanei

In occasione di festività e particolari ricorrenze, nel territorio comunale, vengono organizzate, dall'Associazione Pro Loco Adige", con il patrocinio del Comune, varie manifestazioni con la partecipazione di operatori commerciali, a cui vengono dati in concessione posteggi temporanei.

Si riporta di seguito l'elenco delle festività e ricorrenze:

manifestazione	periodo	aree interessate	N° posteggi	Settore merceologico
Sagra di Balconi	Maggio/giugno	Loc. Balconi Via S. Pietro Martire	4	misto
Festa di S. Lorenzo (sagra patronale)	Agosto	Pescantina – Capoluogo Via Ponte	14	misto
Sagra di Arcè	Settembre	Loc. Arcé Via Belvedere	2	misto
Sagra di Settimo	Settembre	Loc. Settimo Via Bertoldi	3	misto
Sagra di Santa Lucia	Agosto	Loc. Santa Lucia Via Chiesa Vecchia	2	misto
Sagra di Ospedaletto (della “Seriola”)	Gennaio/febbraio	Loc. Ospedaletto P.zzale San Giuseppe	2	misto
Manifestazione “Pescantina Produce”	Dicembre	Pescantina – Capoluogo P.zza Degli Alpini	3	misto

I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche con posteggio temporaneo, rilasciato in **occasione di manifestazioni**, possono esercitare l'attività di vendita limitatamente nell'orario di svolgimento di dette manifestazioni; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato entro e non oltre un'ora dalla chiusura dell'attività di vendita e non prima di un'ora da detto orario.

Per le sagre patronali e le manifestazioni non vengono allegare planimetrie, dal momento che, pur essendo state individuate le aree coinvolte, non sono state definite in modo specifico le dimensioni dei singoli posteggi e la loro collocazione, a causa la variabilità di dette manifestazioni.

A seguito di esigenze organizzative, può essere variata la sede delle manifestazioni.

6 – individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

Nel Comune di Pescantina non esistono zone in cui l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante sia vietato o sottoposto a condizioni particolari, ad eccezione di quelle interdette alla sosta o fermata ai sensi del Codice della Strada.

PARTE II – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.a.s. – s.n.c.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **Tipo A:** l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nell'ambito della regione veneto;
(il tipo A rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della regione veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere)
 - **Tipo B:** l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., agli operatori itineranti. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs 114.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del DLgs 114.
6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di tipo A (L.R. n. 10/01, art. 7, comma 4).
7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di tipo A è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale.
8. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 2 – Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento.

Art. 3 – Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di EURO 41.316,55 (Lire 80 milioni) per le ditte individuali e di EURO 1.032.913,8 (Lire 2 miliardi) per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare.

Art. 4 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente (art. 2556, comma 2, del Codice Civile).
3. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
4. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.
5. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

CAPO II – NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 – Concessione del posteggio, durata, rinnovo, rinuncia, diniego

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Alla scadenza essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia dell'operatore titolare della concessione da comunicarsi al Comune o motivato diniego del rinnovo da parte del Comune.
2. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.
3. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
4. Il Comune, per i motivi di cui alla DGR1902 – Parte III – art. 1 – penultimo periodo, può disporre il diniego del rinnovo della concessione.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il responsabile del servizio, con lettera raccomandata a.r., comunica agli interessati la determinazione assunta dal Comune, precisando le specifiche del posteggio eventualmente proposto per la riassegnazione in altra area comunale, il termine per la risposta dell'operatore e la circostanza che, in caso di rifiuto dello stesso al trasferimento o ad adeguare la merceologia trattata, alla scadenza decennale si procederà al diniego del rinnovo della concessione e alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
6. L'eventuale riassegnazione va effettuata con le modalità previste al successivo art. 17 – Trasferimento dei mercati.
7. Qualora venga deciso da parte del Comune di non procedere al rinnovo della concessione, il Responsabile del servizio ne dà avviso scritto agli interessati, almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
8. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di cui al comma 5 va trasmessa anche al proprietario dell'azienda. In caso di rifiuto opposto dal titolare pro-tempore, in dissenso con il proprietario, l'assegnazione della nuova concessione resta sospesa. Alla scadenza decennale si procederà alla revoca della vecchia concessione intestata al titolare pro-tempore e al rilascio della nuova concessione in accordo con il proprietario.

Art. 6 – Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento diretto agli agenti di polizia municipale o al concessionario del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

3. Il pagamento del canone/tassa o tariffa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 7 – Decadenza della concessione del posteggio

1. Nell'ambito di un mercato l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.
2. Nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
3. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 31.

Art. 8 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi dell'art. 17 – Trasferimento dei mercati. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della LR10, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste all'art. 31.

Art. 9 – Soppressione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 6, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 10 – Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

Art. 11 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 70 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,5 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
10. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
11. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 12 – Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della LR10 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante va esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per il commercio al dettaglio in sede fissa con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale;
 - b) l'attività in posteggio isolato comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per i pubblici esercizi, con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale e nella specifica scheda di posteggio isolato oltre alle altre limitazioni stabilite dalla legge.
2. Per i mercati ed i posteggi isolati il Sindaco, tenendo conto anche di eventuali esigenze connesse al commercio di particolari prodotti deperibili (es. fiori, frutta e verdura ...), provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività precisando le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Gli orari di cui al comma 2 sono indicati nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, prevedendo ciò nella corrispondente scheda di mercato e nel calendario di cui al comma 3 del medesimo articolo. Nei posteggi isolati vanno applicate, secondo i casi, le ordinanze comunali in materia di orari degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa o dei pubblici esercizi.
5. Non è permesso installarsi nel mercato e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Art. 13 – Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalla OMS2002.

2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'OMS2002.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS2002.
9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di:
 - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e) adeguato piano di lavoro;
 - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto a), b), c), d) e), dell'OMS2002, che riguardano:

- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- b) prodotti di gastronomia cotti;
- c) prodotti della pesca;
- d) molluschi bivalvi vivi;
- e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del D. Lgs114.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera D, del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

15. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata.

16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

17. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 19.12.2003, n. 41.

18. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, il responsabile dell'"industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera E, del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

CAPO IV – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 14 – Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (art. 2 della LR10).
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
4. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio polizia municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 15 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

Art. 16 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di un posteggio isolato è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato sul B.U.R. e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..
4. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini stabiliti per l'integrazione.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991), da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritte all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data inizio attività indicata nella visura camerale;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del comune.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..
8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR..
10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
11. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
12. Nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel BUR dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel BUR dei posteggi di nuova istituzione.
13. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel BUR.
14. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
15. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 17 – Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli revocati.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato. E' disposta, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.

4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al seguente art. 23. Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
6. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

Art. 18 – Ampliamento dei posteggi

1. Il responsabile del servizio, a richiesta, autorizza l'ampliamento di un posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

Art. 19 – Posteggi liberi – Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio invia a tutti gli operatori del mercato idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda, allegando il facsimile della stessa.
3. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso l'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.

6. Il responsabile del servizio invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliororia.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro **soppressione** e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 20 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo a) e b), come specificato all'art. 1, comma 3, secondo le “graduatorie precari” distinte per settore merceologico nel caso nel mercato siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici.
2. Le graduatorie precari vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell'operatore, come specificato nelle “definizioni” alla lettera k);
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. A partire dall'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.
6. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, all'ufficio comunale competente, **apposita comunicazione**, contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
7. Gli operatori “precari” dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
11. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 21 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;

- b) all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, o data di iscrizione alla Camera commercio ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 228 del 2001.
- c) ordine cronologico di ricezione della domanda.

7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 19.
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
11. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per uno o più periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.
12. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
13. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 22 – Assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 oppure presentata la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001;
 - c) sorteggio.

Art. 23 – Graduatorie di mercato e registro assenze

1. I competenti uffici del comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle "definizioni" alla lettera k). Per quanto riguarda le presenze effettuate prima dell'emanazione della DGR633 (pubblicata sul BUR n. 38 del 15.04.2003) restano valide le presenze registrate a termini della normativa previgente;
 4. L'agente di polizia municipale addetto al controllo del mercato annota giornalmente le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in un apposito registro.
 5. Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso il comando di polizia municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 24 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

Art. 25 – Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8, comma 3, della LR10, su proposta presentata per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario.
2. La polizia municipale procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo, comunicando agli stessi la decisione della Giunta comunale almeno quindici giorni prima della data prevista.
3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "graduatoria precari".
4. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
5. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
6. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.

CAPO V – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 26 – Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso comune per l'area interessata alla manifestazione.
3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.

CAPO VI – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 27 – Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera B), del DLgs114, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel comune che rilascia l'autorizzazione, se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 28 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta o sottoposta a condizioni particolari dal comune o dalla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 2 della LR10/01, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
2. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.

Art. 29 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. I prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
5. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 30 del D. Lgs. 114, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della LR10/01.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 31 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce (art. 29 – comma 1 del D. Lgs 114).
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 10 e 28 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 (art. 29 – comma 2 del D. Lgs. 114).
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 11 e 29 del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d) si trovi in una delle situazioni previste all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114.

7. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
8. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 7, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 32 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.